



PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

Piazza Morgagni n.9 - Forlì

Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale
Fabbricati e Sicurezza Aziendale

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TUTTO COMPRESO (FULL RISK) AGLI ASCENSORI E ALTRI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

PROGETTO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PARTE 1° AMMINISTRATIVA

ELABORATO:

CSP

N.	Revisione	DATA
00	Revisione	Maggio 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Renzo Rivalta

IL TECNICO

P.I Genghini Andrea

IL TECNICO

Indice generale

CAPO PRIMO - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO.....	2
ART. 1 -GENERALITÀ.....	2
ART. 2 -OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 3 -DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 -AMMONTARE E PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO	3
ART. 5 -DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 6 -MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI RDO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 7 -REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	4
CAPO SECONDO - ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 8 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO.....	5
ART. 9 -OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 10 -ALTRE DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 11 -OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	6
ART. 12 -OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	6
ART. 13 -RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	7
CAPO TERZO - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
ART. 14 -CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	7
ART. 15 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	8
ART. 16 -CAUZIONE PROVVISORIA.....	8
ART. 17 -CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 18 -RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	9
ART. 19 -ANTICIPAZIONE.....	9
ART. 20 -FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 21 -CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	10
ART. 22 -SUBAPPALTO.....	10
ART. 23 -PENALI IN CASO DI RITARDO.....	12
ART. 24 -ELEZIONE DI DOMICILIO.....	13
ART. 25 -IMPOSTE ED ONERI FISCALI.....	13
ART. 26 -TRIBUNALE COMPETENTE.....	13
ART. 27 -RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	13

CAPO PRIMO - Oggetto ed importo del Servizio

Art. 1 - Generalità

1. La Provincia di Forlì-Cesena, al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione, intende procedere all'appalto per l'espletamento del **servizio di manutenzione tutto compreso (full risk) agli ascensori e altri impianti elevatori degli edifici della Provincia di Forlì-Cesena.**
2. L'affidamento del servizio da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo di riferimento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 esperita mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma degli acquisti della pubblica amministrazione MEPA.
3. E' prevista la stipulazione del contratto a corpo ai sensi dell'art. 3, lettera d) del citato D.lgs. n. 50/2016. Il contratto sarà generato attraverso la piattaforma informatica MEPA e sottoscritto dal competente dirigente provinciale e dall'aggiudicatario nelle forme previste dal portale.
4. Viene individuato un computo metrico posto a base di gara (costituito da n. 46 voci) da applicare alle tipologie di prestazioni individuate dal Capitolato speciale d'appalto.
5. Trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del suddetto D.lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

1. L'Appalto in questione è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato nonché nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte 2 – Tecnica, negli elaborati tecnici allegati, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa applicabile in materia.
2. Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'Aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che saranno richieste dalla Provincia entro il periodo temporale di riferimento ed entro il tetto di spesa massimo previsto; l'aggiudicatario, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora le prestazioni oggetto del presente appalto non siano richieste o lo siano solo in parte.
3. Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti nell'esecuzione del servizio di manutenzione tutto compreso (full risk) agli ascensori e altri impianti elevatori degli edifici della Provincia di Forlì-Cesena, saranno affidate a corpo, secondo le modalità di esecuzione previste, nel presente capitolato speciale.
4. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.
5. L'esecuzione di tutte le attività oggetto del servizio in appalto dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio degli impianti elevatori ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle stesse.
6. L'esecuzione sarà sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme applicabili.
7. L'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative alle prestazioni di cui al presente appalto.
In particolare l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili agli utenti.
8. Gli impianti oggetto del presente appalto sono indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte 2 – Tecnica.
9. Il servizio sarà da realizzare a corpo e le prestazioni rese saranno remunerate secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (parte prima e seconda).
10. Il Servizio oggetto dell'appalto potrà comunque essere eseguito in qualunque parte del territorio provinciale su indicazione dell'Amministrazione Provinciale, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferire al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

Art. 3 - Descrizione delle attività oggetto del servizio

1. Le attività oggetto del servizio sono quelle indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte 2 – Tecnica e nel computo metrico, oltre agli altri elaborati componenti il progetto.

Art. 4 - Ammontare e prestazioni oggetto d'Appalto

1. Il prospetto economico complessivo dell'appalto è rappresentato nel prospetto di seguito riportato:

1) SERVIZI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
Canone triennale per servizio di gestione e manutenzione di tipo full-risk degli ascensori e altri impianti elevatori presenti negli edifici Provinciali elencati nell'allegato "A" – CSP parte 2° tecnica	€ 83.250,00
Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per l'ammodernamento dell'impianto ascensore n° P7Y80476 presso il Liceo Scientifico "Righi" di Cesena.	€ 16.000,00
Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per l'ammodernamento dell'impianto ascensore n° P7Y80477 presso l'Istituto Tecnico Agrario "Garibaldi" di Cesena.	€ 12.000,00
Ripristino della corretta funzionalità dell'impianto ascensore n° P7Y80490 presso il Polo Scolastico CUBO di Cesena mediante la sostituzione del controllo elettronico VVVF della macchina.	€ 7.500,00
<i>SOMMANO SERVIZI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 118.750,00
2) SERVIZI NON SOGGETTI A RIBASSO	
Oneri per la sicurezza D. L.vo 81/2008	€ 1.500,00
<u>SERVIZI IN ECONOMIA</u>	
Manodopera per lavori di manutenzione migliorativa e per ammodernamento di impianti obsoleti – Lavori di adeguamento per ottemperare alle prescrizioni AUSL di eliminazione acqua dalle fosse: Prezzo della manodopera Euro 28,61 x 400h	€ 11.444,00
Noli e forniture	€ 23.859,28
<i>SOMMANO SERVIZI A CORPO NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 36.803,28
IMPORTO SERVIZI IN APPALTO	€ 155.553,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 22%	€ 34.221,72
Incentivo 2%	€ 3.111,07
Contributo ANAC	€ 225,00
<i>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€ 37.557,79
IMPORTO TOTALE	€ 193.111,07

2. Il costo relativo alla manodopera è determinato sulla base di quanto disposto dall'art 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a €. 77.250,00 (settantasettemiladuecentocinquanta/00).
3. Il contratto derivante dal presente appalto fisserà le prestazioni affidate all'appaltatore. L'importo effettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto sarà calcolato sulla base del ribasso offerto in percentuale.

Art. 5 - Durata dell'Appalto

1. L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) naturali e consecutivi: dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2022.
2. Qualora l'Amministrazione accerti l'urgenza di intervenire, il servizio potrà essere affidato sotto riserva anche prima della firma del contratto, ma dopo l'adozione della determina di aggiudicazione.

Art. 6 - Modalità di scelta degli Operatori Economici da invitare alla procedura di RDO e Criterio di aggiudicazione

1. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto sarà effettuata attraverso una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO esperita tramite PIATTAFORMA MEPA.
2. In conformità a quanto previsto nelle linee guida A.N.AC. n. 4 del 2016 ad oggetto "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" la scelta degli operatori economici a cui inoltrare l'invito avverrà sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo di committente della Provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc) nella sezione "Amministrazione trasparente" quindi "Bandi di gara e contratti" nonché nella sezione "Bandi di gara", quindi "Avvisi" per un periodo minimo di giorni 10, i tempi della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse vengono ridotti a giorni 10 in considerazione della necessità di eseguire il servizio di cui trattasi a partire dal 1 luglio 2019, restano comunque superiore ai 5 giorni previsti da ANAC.
3. In considerazione del fatto che trattasi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria con caratteristiche standardizzate il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento del servizio di cui trattasi è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta, espresso in percentuale.
4. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici dovranno indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ossia i costi della sicurezza "aziendali", da "rischio specifico", concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica.
5. Prima dell'aggiudicazione la Provincia di Forlì-Cesena, nella figura del responsabile unico del procedimento, procederà a verificare il costo della manodopera che deve essere non inferiore ai minimi salariali retributivi di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale verifica sarà effettuata **qualora i costi della manodopera indicati dal concorrente nell'offerta economica siano inferiori a quanto stimato dalla Provincia. Qualora, invece, i costi della manodopera indicati dal concorrente siano pari o superiori a quanto stimato dalla Provincia (€77.250,00) la verifica di cui sopra si intenderà svolta positivamente senza necessità di richiedere spiegazioni all'impresa concorrente.**

Art. 7 - Requisiti speciali per la partecipazione alla gara

1. Per potere partecipare alla procedura di gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" o comunque di cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;
 - c. idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività corrispondenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lett. f) dell'art. 1 del D.M. n. 37/2008
 - e. iscrizione nella piattaforma elettronica degli acquisti della pubblica amministrazione MEPA nel Bando denominato "**SERVIZI**" - categoria "**Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione**",

individuato nel sistema del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO e nella documentazione predisposta da quest'Ente allegata alla RDO;

- f. possesso delle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016) necessarie in termini di risorse tecniche ed esperienza per eseguire i servizi oggetto di affidamento con un adeguato standard di qualità e precisamente le seguenti prescrizioni sul personale operante:
- aver svolto nel triennio 2016-2017-2018, per committenti pubblici e/o per privati, servizi di manutenzione agli ascensori e altri impianti elevatori o servizi analoghi all'appalto da affidare, per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 155.553,28 (IVA esclusa).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) devono essere posseduti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento.

Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando il fatto che la mandataria/capogruppo deve possedere tali requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

CAPO SECONDO - Esecuzione del Servizio

Art. 8 - Documenti che fanno parte dell'Appalto

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto:
 - a. **Relazione Tecnico – Illustrativa di Progetto;**
 - b. **DUVRI**
 - c. **Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;**
 - d. **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale parte 1° – parte amministrativa;**
 - e. **Capitolato speciale descrittivo e prestazione parte 2° – parte tecnica.**
 - f. **Quadro di incidenza della manodopera**

La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento verrà perfezionata in virtù della eventuale presenza di più imprese.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore

1. Eventuali variazioni nel corso della validità del contratto, non richieste dalla Provincia, che comportassero costi economici non previsti saranno a carico dell'Appaltatore .
2. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Provincia, né ha titolo a risarcimento di danni.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo assoluto di informare immediatamente il personale provinciale preposto al servizio, qualora, per qualsiasi motivo, il servizio non si potesse effettuare o dovesse subire ritardi.
4. L'Appaltatore si impegna all'esatta osservanza, per il personale da esso dipendente, di tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e dai restanti elaborati progettuali, da leggi, regolamenti, contratti collettivi e disposizioni sindacali vigenti e che entrassero in vigore, nell'arco di validità del contratto.
5. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore si atterrà alle migliori regole d'arte e al rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81 del 9/04/2008);
6. La responsabilità per tutti i danni che, dal servizio come sopra assunto, dovessero derivare per qualunque causa, alle persone ed alle cose, sarà carico dell'Appaltatore, che all'uopo si impegna ad assumersi ogni onere conseguente senza alcuna eccezione, sollevando la Provincia di Forlì-Cesena ed il proprio personale da qualsiasi responsabilità.

Art. 10 - Altre disposizioni sull'esecuzione del servizio

1. Con riferimento al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018, il Direttore dell'Esecuzione ordinerà l'avvio del servizio con apposito verbale.
2. In caso di sospensione totali o parziali delle attività disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice dei Contratti, l'esecutore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, come previsto dall'art.10 comma 2 del DM del 7 marzo 2018 n. 49, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
 - b. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - c. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - d. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - e. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018 il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia

Art. 11 - Obblighi in materia di sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
2. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti attività del servizio. Copia del documento di valutazione dei rischi, l'elenco degli addetti e copia dei relativi attestati di formazione dovrà essere inviata al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto di appalto.
3. Dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.
4. Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:
 - a) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti.
 - b) fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi delle lavorazioni e delle operazioni da effettuare, esigere e verificare che questi vengano regolarmente utilizzati;
 - c) istruire i dipendenti affinché non eseguano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
 - d) dotare i dipendenti di apposito cartellino identificativo personale riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
 - e) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea da personale addestrato;
5. In caso di emergenza dovrà adottare, inoltre, tutte le misure che ritiene necessarie a salvaguardia dell'incolumità delle persone (propri dipendenti, utenti della strada ed altre eventuali persone interessate) dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.
6. In caso di Esecuzione del servizio con presenza di più imprese, la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento verrà perfezionata successivamente, l'Appaltatore si impegnerà a rispettare quanto individuato e stabilito nel PSC in fase di esecuzione dal CSE, ed a consegnare copia del POS e di tutta la documentazione necessaria nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 12 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell'Appaltatore

1. La ditta prima della stipula del contratto potrà liberamente esercitare il suo diritto di prendere informazioni necessarie ed opportune al buon svolgimento dell'appalto anche a mezzo dell'Amministrazione Provinciale.
2. Conseguentemente confermerà, con la firma del contratto, di aver acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano e la natura dei luoghi comprese le condizioni locali inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali e la presenza di sottoservizi ed ogni altro elemento.
3. La Ditta non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo di ogni ordinativo per difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dagli anzidetti elementi.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere:
 - a. ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;
 - b. ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza
 - c. ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti c) e d) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco;

Art. 13 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dell'appalto.
2. È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto nonché nella condotta del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti alle lavorazioni. Le cautele dovranno essere finalizzate anche a non causare danni a beni pubblici e privati.
3. In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

CAPO TERZO - Disposizioni generali

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto di appalto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia.

3. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 15 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione Appaltante nei seguenti casi:
 - a. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - c. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
 - d. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione qualora necessario entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - f. qualora per due eventi consecutivi, nel corso dell'esecuzione del servizio, vengano contestate all'appaltatore gravi e ripetute violazioni o inadempienze con applicazione di penali;
 - g. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
 - h. l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - i. subappalto non autorizzato.

2. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Provincia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Impresa è in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni.

La Provincia di Forlì-Cesena può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite.

La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 16 - Cauzione provvisoria

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo a base d'asta.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante provvede allo svincolo della garanzia ai non aggiudicatari tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 17 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere:
 - a. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Riduzione delle garanzie

1. Alla garanzia provvisoria ed a quella definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi in esso contemplati.

Art. 19 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 la Provincia provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
2. L'anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertato dal responsabile del procedimento. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione, ferma restando la necessità di verifica dell'effettivo inizio della prestazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo. Per "erogazione" deve intendersi la liquidazione così come definita dall'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il mandato di pagamento è emesso entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei 15 giorni predetti.
4. Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento della prestazione, in proporzione al rapporto fra l'importo della prestazione regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione; la garanzia può essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche 1.3 e 1.3.1, allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.3 e 1.3.1 allegati al predetto decreto.
6. La garanzia dovrà essere presentata al Responsabile unico del procedimento alla data di effettivo inizio della prestazione.
7. La garanzia è automaticamente ridotta gradualmente, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

Art. 20 - Fatturazione e Pagamenti

1. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni 6 mesi. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorsi dall'adozione di ogni stato di avanzamento oppure entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura;
I certificati di pagamento degli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.L.vo 18.04.2016 n. 50 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, compresa la cassa edile.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016, la garanzia può essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo 1.4 (1.4.1) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione oppure entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura;
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.
5. I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.
6. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
7. In ogni fattura ed in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto è necessario indicare il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara).
8. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Forlì-Cesena, C.F. 80001550401, Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale, Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forlì (FC) - IT e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:
 - il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forlì-Cesena: **UF4BWM**;
 - il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
 - il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
 - la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
9. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
10. Si precisa che in caso di affidamento a Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, non essendo questi un soggetto giuridico autonomo, gli obblighi di fatturazione rimangono in capo a ciascun componente del raggruppamento anche in caso di pagamento alla capogruppo.

Art. 21 - Contabilizzazione del servizio

1. Le prestazioni di servizio saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta.
La contabilità delle prestazioni verrà effettuata a corpo.

Art. 22 - Subappalto

1. E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività **che saranno** previste dal PSC e rientranti fra quelli di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 (costi della sicurezza), le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza **saranno** previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/ 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui all'art. 87 dello stesso DLgs ed ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato DLgs;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative prestazioni, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività **che saranno** previste dal PSC e rientranti fra quelli di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della D.L. e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dalla stazione appaltante;
 - e) la Provincia, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. Nei restanti casi si procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 7. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
 8. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 9. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D.Ls. n. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo

1. L'applicazione di eventuali penali come di seguito specificate non esonera in alcun modo la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La ditta prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione Provinciale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente.

Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell'appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente capitolato. Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o alla Amministrazione Provinciale stessa.

In caso di ritardi nell'esecuzione di singoli interventi non urgenti previsti o richiesti la penale sarà pari a € 25,00 (Euro venticinque/00) per ogni giorno di **ritardo non giustificato** rispetto al termine di esecuzione come definito al precedente ART.5 punto 5.3.2..

Per ritardi o rifiuti di **intervento urgente o di somma urgenza**, verrà applicata una penale forfettaria di €. 200,00 (Euro duecento/00). Al secondo inadempimento di questo tipo tale penale raddoppierà a € 400,00 (Euro quattrocento/00) e al terzo triplicherà a € 600,00 (Euro seicento/00) . Al verificarsi del quarto inadempimento l'Amministrazione Provinciale avrà facoltà di risolvere il Contratto, restando fermo il diritto di imporre una penale pari a € 600,00 (Euro seicento/00) per ogni ritardo.

Se l'intervento richiesto riguarda il **ripristino di impianto bloccato con passeggeri a bordo** ed esso non viene effettuato nei tempi richiesti, la Ditta appaltatrice è passibile di una penale forfettaria di €. 400,00 (Euro quattrocento/00).

In caso di **mancata assistenza dell'Ente verificatore** durante le visite periodiche sarà applicata una penale forfettaria di €. 200,00 (Euro duecento/00) per ogni impianto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.

Art. 24 - Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.

Art. 25 - Imposte ed oneri fiscali

1. Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.
Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese contrattuali nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 26 - Tribunale competente

1. Per tutte le controversie tra le parti che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in via giudiziaria secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente il Foro di Forlì. Per la definizione delle controversie è comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 - Riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.